



PROVINCIA DI VERONA

Settore Servizi in Campo Ambientale

Servizio Gestione Ambientale

OGGETTO: Presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023 per l'impianto di recupero rifiuti sito in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR).

Determinazione n. 2029 del 07/07/2023

Il Dirigente

Decisione

Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. prende atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023 alla ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti con sede operativa in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR);
2. rettifica il quadro prescrittivo per la correzione di meri errori materiali;
3. modifica la validità della determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023 fissandone il termine ultimo al 28 gennaio 2031.

Rimane valido il contenuto della citata determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023 qualora non espressamente modificato dal presente provvedimento.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Ecoricicli Metalli s.r.l., con sede legale in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR), l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 28 gennaio 2026, per l'impianto di recupero rifiuti sito in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR).

Con nota pervenuta in data 29 luglio 2020, acquisita al n. 38000 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), la ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. ha inviato comunicazione circa una modifica non sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via Ponzina snc nel comune di Legnago finalizzata alla introduzione di nuovi codici EER.

Con nota del 3 agosto 2021, iscritta al n. 40456 del Registro, questa Provincia ha avviato il procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti con sede operativa in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR). Contestualmente ha comunicato che il medesimo procedimento è sospeso sino alla consegna della documentazione recante l'avvallo preventivo del collaudatore alla modifica proposta.

Con nota pervenuta in data 23 febbraio 2023, acquisita al n. 10331 del Registro, il collaudatore dell'impianto ha avvallato la proposta motivata di modifica non sostanziale dell'impianto.

Con nota iscritta al n. 22939 del 2 maggio 2023 del Registro, la Provincia di Verona ha riscontrato favorevolmente la citata istanza della ditta.

Con nota acquisita al n. 27104 del 22 maggio 2023 del Registro la ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola nonché richiesta di rettifica e/o chiarimento di alcuni aspetti dell'autorizzazione all'esercizio in essere (inclusa la durata dell'autorizzazione stessa).

Motivazione Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5/2/1998);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014" (d.G.R.V. n. 1400/2017);
- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- deliberazione del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 41/2022 del 23 febbraio 2022 "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Revisione Gennaio 2022" (delibera SNPA n. 41/2022);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 43 del 24 dicembre 2021 ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente del Settore Servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla ditta Ecoricicli Metalli s.r.l.

Le varianti al progetto configurano una modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale 3/2000 perché le modifiche non riguardano il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di

rifiuti gestiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto. Pertanto nulla osta al rilascio della modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

Per quanto riguarda la richiesta di rettifica e/o chiarimento di alcuni aspetti dell'autorizzazione all'esercizio in essere (inclusa la durata dell'autorizzazione stessa) comunicata con la nota acquisita il 22 maggio 2023, è accoglibile quanto indicato ai punti 1 (correzione della prescrizione n. 8 causa refuso), 2 (chiarimenti circa lo stoccaggio di materiali polverulenti) e 4 (estensione della validità fino al 28 gennaio 2031, in linea con quanto comunicato alla Regione del Veneto con nota iscritta al n. 22028 del 26 aprile 2023); il punto 3 (certificazione analitica dei rifiuti in ingresso) riguarda aspetti noti e si integra la relativa prescrizione con quanto già previsto per altri impianti simili e non precedentemente riportato per mero errore materiale.

Obblighi da rispettare

La ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. è autorizzata al prosieguo dell'attività di recupero rifiuti nel rispetto del nuovo Quadro prescrittivo allegato alla presente determinazione che sostituisce integralmente il quadro prescrittivo della determinazione dirigenziale n. 1195/23 del 20 aprile 2023.

In aggiunta a quanto sopra, la ditta dovrà inoltre:

1. prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014 ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza/appendice fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento nonché riportare le date di scadenza della polizza e del termine per l'escussione della stessa.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

Avvertenze

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Ecoricicli Metalli s.r.l., al Comune di Legnago, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

f.to MALESANI PAOLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Ecoricicli Metalli s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali sito in Via Ponzina snc nel comune di Legnago (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013² e del 13 giugno 2014³); la polizza fidejussoria/appendice dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;

4. oltre a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010⁴ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della

1 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D. Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

2 Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

3 Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

4 Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

5. in caso di cessazione dell'attività deve essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo le strutture realizzate ed assicurando lo smaltimento di tutti i rifiuti. Deve essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali⁵, comunicando le risultanze⁶ delle indagini a Provincia, Comune, A.U.L.S.S. ed A.R.P.A.V.;

Gestione rifiuti

6. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi indicati nella Tabella Codici e Attività riportata in calce al presente provvedimento;
7. le attività di recupero⁷ consentite sono le seguenti:
 - o **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - o **R12** (attività di pretrattamento) scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11: in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11;
 - o **R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
 - o **R4** riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
8. la capacità di trattamento dell'impianto è fissata in 240 Mg/giorno di rifiuti e stimata in 72'500 Mg/anno;
9. la capacità massima istantanea di stoccaggio è la seguente: a) 25 Mg di rifiuti pericolosi; b) 2'360 Mg più 45 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose (corrispondenti a 45 tonnellate), per un totale di 2'405 Mg di rifiuti non pericolosi;
10. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
11. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale.
Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce⁸;
12. le attività di recupero devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona⁹; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno dell'impianto devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;

5 Suolo, sottosuolo e acque di falda.

6 Allegare il Piano di Caratterizzazione (articolo 242 del d.lgs. n. 152/2006) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

7 Allegato C, operazioni di recupero, alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

8 "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

9 Acquisita al n. 38000 del 29 luglio 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

13. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
14. tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice EER e la pericolosità del rifiuto stesso;
15. i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto non possono essere stoccati per più di un anno, se destinati a smaltimento, e per più di tre anni, se destinati a recupero o trattamento¹⁰;
16. in uscita dall'impianto, i rifiuti, le sostanze e gli oggetti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
17. i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva devono essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti a ciò autorizzati (operazioni da R1 a R12), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva;
18. non sono ammesse pratiche di cambio codice EER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

È possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice EER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice EER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato. Tali operazioni devono essere condotte, sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) applicazione delle migliori tecniche disponibili;
 - b) i singoli rifiuti devono possedere già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il destino finale;
 - c) dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - d) in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento definitivo;
19. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenuti nel corso delle operazioni di selezione e cernita;
 20. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un "esperto di radioprotezione" per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici", per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
 21. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);

¹⁰ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, del decreto legislativo n. 36/2003.

- rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
22. la gestione dei rifiuti identificati dal codice EER 16.01.06 (veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre sostanze pericolose) deve avvenire ai sensi del d.lgs. n. 209/2003 ed in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) verificare che i veicoli in ingresso identificato con il codice EER 16.01.06 siano stati correttamente e completamente messi in sicurezza e demoliti dal centro di raccolta dal quale provengono (in caso contrario non potranno essere ammessi all'impianto con il suddetto codice);
 - b) effettuare, prima di sottoporre le carcasse a riduzione volumetrica/frantumazione, il preventivo trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità al punto 7 dell'Allegato I al d.lgs. n. 209/2003;
 - c) assicurare che, in fase di frantumazione, vengano separate tutte le componenti non rimosse nella preventiva fase di trattamento per la promozione del riciclaggio, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/2003; qualora la fase di frantumazione sia effettuata presso un altro impianto, la ditta dovrà acquisire una dichiarazione, da parte dell'impianto destinatario del veicolo, in merito all'assunzione dell'onere di effettuare tale rimozione/separazione; la dichiarazione dovrà essere tenuta in impianto, a disposizione degli organi di controllo;
 - d) non immettere nelle carcasse dei veicoli messi in sicurezza qualsiasi altro materiale o rifiuto; è altresì vietato aggiungere ai pacchi carrozzeria rifiuti e scarti della pressatura;
23. lo stoccaggio degli pneumatici deve avvenire al coperto al fine di non comprometterne il possibile riutilizzo/recupero;

Emissioni in atmosfera

24. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
25. i rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli devono essere stoccati esclusivamente in appositi contenitori coperti che ne evitino la dispersione;
26. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
27. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
28. gli effluenti derivanti dalle operazioni di saldatura devono essere captati e inviati all'esterno (camino C1) previo eventuale trattamento per rispettare il limite di polveri pari a 10mg/Nm³; la bocca di uscita del camino C1 deve essere ad un'altezza tale da favorire la corretta dispersione delle emissioni e non deve pregiudicare la salubrità degli edifici vicini;
29. la bocca di uscita del camino deve essere ad un'altezza tale da favorire la corretta dispersione delle emissioni e non deve pregiudicare la salubrità degli edifici vicini;
30. tutti i sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito

registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;

Emissioni rumorose

31. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Legnago nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente nonché il valore limite differenziale di immissione;

Depurazione acque e scarico nello scolo Lavigno

32. lo scarico delle acque di prima e seconda pioggia deve avvenire osservando i seguenti obblighi:

- rispettare i limiti previsti dalla Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, garantendo altresì l'assenza delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dello stesso allegato;
 - lo scarico deve essere sottoposto ad un controllo analitico trimestrale, verificando in particolare i seguenti parametri: *pH, materiali grossolani, S.S.T., COD, Idrocarburi totali, Ferro, Zinco, Piombo, Rame, Tensioattivi, Solventi organici aromatici, cloruri, fosforo totale, cadmio e cromo totale*;
 - il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale del laboratorio di analisi, che deve redigere anche un apposito verbale di prelievo da allegare al referto analitico;
 - i referti analitici con i relativi verbali di prelievo devono essere conservati in impianto e messi a disposizione del personale di vigilanza;
 - mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento;
 - deve essere effettuata, almeno con frequenza annuale, una operazione di pulizia dei manufatti con obbligo di registrazione dei rifiuti prodotti i quali devono essere correttamente smaltiti;
33. comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi negli impianti di trattamento e nella rete fognaria delle acque reflue all'interno dell'impianto.

TABELLA CODICI ED ATTIVITA'

CER	DENOMINAZIONE	OPERAZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) regolamento (Ce) 333/2011	R12 R13	
020110	rifiuti metallici	R13 R12 R4	Regolamento (Ce) 333/2011 ferro acciaio alluminio Regolamento (Ce) 715/2013 rame
030101	scarti di corteccia e sughero	R12 R13	
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12 R13	
070213	rifiuti plastici	R12 R13	
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	R12 R13	
100210	scaglie di laminazione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100302	frammenti di anodi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100305	rifiuti di allumina	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100316	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013
100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013
100903	scorie di fusione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011

101003	scorie di fusione	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011
110501	zinco solido	R13 R12 R4	Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13 R12	
120113	rifiuti di saldatura	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
120199	Rifiuti non specificati altrimenti costituiti da cascami di lavorazione ferrosi e metallici, provenienti da sfridi metallici o spezzoni generati da taglio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013

	meccanico di barre o lastre di varie sezioni e misure, non piu' idonei alla commercializzazione.		Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
150101	imballaggi in carta e cartone	R13 R12 R3	D.M. 188/2020
150102	imballaggi in plastica	R12 R13	
150103	imballaggi in legno	R12 R13	
150104	imballaggi metallici	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
150105	imballaggi in materiali compositi	R13 R12 R3	D.M. 188/2020
150106	imballaggi in materiali misti	R13 R12 R3	D.M. 188/2020
150107	imballaggi in vetro	R12 R13	
150109	imballaggi in materia tessile	R12 R13	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R12 R13	
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R12 R13	
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	R12 R13	
160103	pneumatici fuori uso	R12 R13	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R12 R13	
160116	serbatoi per gas liquido	R12 R13	
160117	metalli ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
160118	metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011
160119	plastica	R12 R13	
160120	vetro	R12 R13	

160122	componenti non specificati altrimenti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R12 R13	
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12(2) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013 Regolamento(Ce) 333/2011
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
160601*	batterie al piombo	R12 R13	
161101*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
161103*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	R12 R13	
161105*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	

161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105*	R12 R13	
170101	cemento	R12 R13	
170103	mattonelle e ceramiche	R12 R13	
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R12 R13	
170201	legno	R12 R13	
170202	vetro	R12 R13	
170203	plastica	R12 R13	
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R12 R13	
170401	rame, bronzo, ottone	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013
170402	alluminio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170403	piombo	R13 R12 R4	Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
170404	zinco	R13 R12 R4	Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
170405	ferro e acciaio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
170406	stagno	R13 R12 R4	Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
170407	metalli misti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R12 R13	
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R12 R13	

170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 715/2013
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R12 R13	
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12 R13	
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	R12 R13	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R12 R13	
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	R12 R13	
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
191201	carta e cartone	R13 R12 R3	D.M. 188/2020
191202	metalli ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011
191203	metalli non ferrosi	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22

191204	plastica e gomma	R12 R13	
191205	vetro	R12 R13	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12 R13	
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12 R13 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
200101	carta e cartone	R13 R12 R3	D.M. 188/2020
200102	vetro	R12 R13	
200104	metallo	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R12 R13	
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R12 R13	
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12 R13	
200139	plastica	R12 R13	
200140	metallo	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013 Parere ARPAV prot. 30680 del 17/06/22
200201	rifiuti biodegradabili	R12 R13	
200301	rifiuti urbani non differenziati	R12 R13	
200303	residui della pulizia stradale	R12 R13	

200307	rifiuti ingombranti	R13 R12 R4	Regolamento(Ce) 333/2011 Regolamento(Ce) 715/2013
--------	---------------------	-------------------	--